

Allegato A

Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

3.2.2 a Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a undici mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana, eccetto le sezioni primavera aggregate alle scuole dell'infanzia che possono funzionare dieci mesi.

L'orario di apertura del micro nido a tempo pieno deve essere superiore alle 6 ore giornaliere e possibilmente erogare un servizio di 8 ore. Nell'orario giornaliero stabilito nella carta dei servizi, di cui al paragrafo 2.1 del presente regolamento, possono essere individuate possibilità flessibili di fruizione del servizio.

Il micro nido è considerato a tempo parziale quando osserva un orario di apertura inferiore alle 6 ore.